

16.20
195
15

COMUNICAZIONE INTERNA		Riferimento DPT-VE/USE/Pers	Data 15 MAG. 1995	N. 2902
DA Unità Servizi	A RID - RIT - COT - STT - CRC			
COPIA A SPIS P371	OGGETTO 11.1990 Accordo sindacale nazionale 7.3.95 - Nuova normativa turnisti - chiarimenti e istruzioni applicative.			

RE.		X
RE.		X
RE.		X
S.E.	2/11	X
S.M.A.C.		
S.M.E.A.		
S.A.L.C.		

Facciamo seguito alla precedente corrispondenza ed a quanto detto nel corso della riunione del 9 maggio u.s. con i rappresentanti dell'area personale per trasmetterVi copia di lettere prot. 78645 - 24/505A del 31 marzo 1995 e 78969 - 33/505A del 18 aprile 1995 con le quali la DPE fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sulla nuova disciplina in materia di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne.

In particolare, con riferimento a quanto specificato al punto 5 della circolare del 27 marzo u.s. (trasmessa con ns. 2451 del 14.4.95) viene chiarito quale sia il lavoratore cui fare prioritariamente ricorso, secondo lo spirito di quanto contenuto nel comma 9 dell'art. 6 bis - trattamento turnisti - accordo sindacale nazionale del 7 marzo 1995, per far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili per garantire in ogni condizione la continuità del servizio.

Ulteriore chiarimento viene fornito relativamente alla previsione contenuta nella D.V. n° 1 (Abolizione dei trattamenti economici di cui al 13° comma) annessa al citato art. 6 bis, secondo la quale, nonostante l'abolizione del trattamento indennitario per mancato riposo fisiologico (ex D.V. n° 7 annessa all'art. 3 C.c.l. 26.7.91), l'ENEL si impegna a che l'intervento del dipendente per sostituzione del lavoratore del turno di notte venga realizzato, di norma, in modo da garantire un adeguato riposo fisiologico di almeno 10 ore.

A disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo cordiali saluti.

ENEL SPA					
DPT-VE/PT/RIT di VENEZIA					
R. RIV.					
PROT.	3544				
COD.					
S =					
17 MAG. 1995					
SEZ.	AZ	CO	UNITA'	AZ	CO
SAE			PM	X	
SCO			FS	X	
SGE			MF	X	
SIE			SIGLA RESP. AZ/CO		
SIM					
SPA					

ENEL
Società per azioni
DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE
SEDE DISTACCATA DI VENEZIA
UNITÀ SERVIZI
[Signature]

All.ti:c.s.
MAM/bici19

150.000 - 2/94 - GMD

7

DIREZIONE PERSONALE

Roma, 18 APR, 1995

Data copia a SPE/SIN

Prot. N°: 78969-33/505A
/mf

A tutti i Compartimenti

Spettabili
DAS
DCO
DDI
DSR
DTI

LORO SEDI

Oggetto: Accordo sindacale nazionale 7 marzo 1995. Nuova normativa turnisti. Istruzioni applicative.

In relazione a richieste di chiarimenti pervenuteci da alcuni Compartimenti, sul punto 5 della nostra pari oggetto del 27 marzo u.s., si specifica quanto segue.

Secondo lo spirito di quanto contenuto nel comma 9 dell'art. 6 bis - Trattamento turnisti - Accordo sindacale nazionale del 7 marzo 1995, il lavoratore a cui fare prioritariamente ricorso per far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili per garantire in ogni condizione la continuità del servizio è, di norma, quello chiamato a rendersi rintracciabile nello schema di turno concordato in sede locale.

Qualora però la sostituzione dovesse comportare il ricorso a prestazioni straordinarie, in quanto il lavoratore rintracciabile ha già svolto la sua normale prestazione, la sostituzione stessa potrà essere effettuata ricorrendo al lavoratore del turno successivo (saldando l'anticipo della sua prestazione con il proseguimento di quella del turnista smontante).

Cordiali saluti.

ENEL
Società per azioni

Roma, 31 MAR. 1995

Prot. n.78645 - 24 /505A
a Dir/mi

A tutti i
Compartimenti ENEL S.p.A.

ENEL Società per azioni Compartimento di VENEZIA PROT. GEN. N°							
10 APR. 1995							
ST	VA	VA	SOS	SGR	ALC	CTI	
STD	SCO	SAN	SPE	SAC	DPT	DCO	UC

Spettabili
DPT
DCO
LORO SEDI

Oggetto: Turnisti: Accordo sindacale nazionale 7 marzo 1995. Chiarimenti

Come è noto, la Dichiarazione a verbale n. 7 annessa all'art. 3 del C.c.l. 26.7.1991, impegna l'ENEL "a che l'intervento del dipendente per sostituzione del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l'intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un'indennità pari al 100% della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tal fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro".

Al riguardo, è stato chiarito, con la lettera DPE prot. n. 13667/BI-3 del 18 gennaio 1980, che per la determinazione dell'indennità da corrispondere per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci va computato anche il tempo eventualmente occorrente per lo spostamento da e per il posto di lavoro.

A titolo di esempio, qualora il lavoratore disponibile, con orario di lavoro giornaliero dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, cessi la prestazione alle ore 12, in quanto avvertito della necessità di sostituire il turnista di notte, la cui prestazione inizia alle ore 22.00, l'indennità non è dovuta nell'ipotesi in cui non vi siano tempi di spostamento. Viceversa, nel caso in cui la prestazione cessi alla stessa ora e per lo spostamento da e per il posto di lavoro occorra un'ora di tempo, l'indennità da corrispondere sarà pari ad un'ora.

Preparare la circolare		
Per conoscenza a	UCC/S	X
	UCC/A	X
	a UCC/B	X
	a UCC/C	X
	a UA/REL	X
	a UA/TE	X
	a Rep. Mense	

La nuova normativa turnisti di cui all'accordo sindacale nazionale 7.3.1995 prevede, (cfr. comma 13, art. 6-bis) l'abolizione, tra l'altro, dell'indennità mancato riposo fisiologico di cui alla citata Dichiarazione a verbale n. 7 annessa all'art. 3 del C.c. l. 26.7. 1991, in quanto ricompresa nell'indennità oraria di turno di cui alla lettera a) del comma 11 dell'art. 6-bis.

Ciò nonostante, la Dichiarazione a verbale n. 1 annessa allo stesso articolo prevede l'impegno a che l'intervento del dipendente per sostituzione del lavoratore del turno di notte venga realizzato, di norma, in modo da garantire un adeguato riposo fisiologico di almeno dieci ore.

In assolvimento di tale impegno e per tutti i casi in cui ciò sia praticabile, il lavoratore chiamato a sostituire il turnista di notte, deve essere avvertito (e conseguentemente, cessare la sua prestazione come disponibile), in tempo utile affinché, tenendo anche conto dei tempi di spostamento da e per il posto di lavoro, sia rispettato il riposo fisiologico di almeno dieci ore.

In altri termini, nell'esempio sopra descritto, la prestazione in disponibilità va interrotta alle ore 11 ovvero alle ore 12, a seconda che lo spostamento da e per il posto di lavoro richieda o meno un'ora di tempo.


Cordiali saluti.

479

ENEL

Società per azioni

A (000000)



9E 23

ENEL

Società per azioni

Prct. n. 86630/505A
SM/st

Roma, 23 OTT. 1995

Spettabile
ENEL S.p.A.
Tutti i Compartimenti
Loro Sedl

Spettabile
ENEL S.p.A.
DAS-DCC-DDI-DSR-DTI
Loro Sedl

Oggetto: Accordo sindacale nazionale 7 marzo 1995. Nuova normativa turnisti: Istruzioni applicative in merito all'istituto della rintracciabilità.

L'accordo 7 marzo 1995, relativo alla "nuova normativa turnisti", nel confermare l'impegno per i turnisti ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali lavoratori assenti, prevede specificamente che lo schema di turno dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno, o di linee di turno parificate ove si realizzi l'intercambiabilità, quello chiamato a rendersi rintracciabile per far fronte ad esigenze di sostituzioni imprevise e/o imprevedibili al fine di garantire, in ogni condizione, la continuità del servizio, clausola, quest'ultima, connessa al superamento dall'Istituto della reperibilità nei confronti del personale turnista.

L'individuazione del lavoratore rintracciabile dovrà avvenire con modalità tali da ridurre al massimo tra i turnisti il disagio conseguente: al riguardo l'accordo dispone che la rintracciabilità vada contenuta nei limiti strettamente necessari, valutati, in linea di massima, in una settimana su sei.

In relazione a tale nuova disciplina dettata dall'accordo in esame, vengono di seguito illustrate le modalità operative da seguire in merito all'istituto della rintracciabilità.

La rintracciabilità dovrà essere garantita attraverso uno schema, da definirsi in sede locale insieme con il piano di turno, predisposto sulla base della seguente sequenza:

- 1) lavoratore "primo" disponibile (compreso il primo disponibile intercambiabile di linee di turno parificate);
- 2) lavoratore "secondo" disponibile (compreso il secondo disponibile intercambiabile di linee di turno parificate);
- 3) lavoratore in "riposo del sabato" (R1);
- 4) lavoratore in "riposo della domenica" (R2);
- 5) ricorso alla prestazione in straordinario di 4 ore rispettivamente da parte del turnista "smontante" e di quello "montante".

Il riferimento a tale schema di rintracciabilità consentirà di individuare in ogni giorno, per ogni posizione di turno, i lavoratori che potranno essere potenzialmente coinvolti da una chiamata per far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvisa, secondo l'ordine di priorità definito.

Per ciascun giorno, per ogni posizione di turno, il lavoratore chiamato a rendersi rintracciabile dovrà essere uno solo: in primo luogo la rintracciabilità sarà evidentemente garantita dalla prima posizione individuata nella sequenza, cioè dal lavoratore "primo" disponibile secondo il piano di turno (oltre che dal/i disponibile/i intercambiabile/i di linee di turno parificate).

Nel caso in cui per far fronte ad esigenze improvvisa non fosse possibile ricorrere per la sostituzione al lavoratore primo disponibile (in quanto già utilizzato in turno, malato, ecc.), la rintracciabilità dovrà essere garantita dal lavoratore che segue nella sequenza.

A tal fine questi dovrà essere adeguatamente informato di tale nuova situazione.

E' infatti evidente che mentre il lavoratore al primo posto nella sequenza è a conoscenza del fatto che è tenuto a garantire la rintracciabilità dalla semplice previsione del piano di turno, per i lavoratori che seguono nella sequenza chiamati di volta in volta a garantire la rintracciabilità, diventa indispensabile una forma di preavviso, in mancanza della quale si porrebbe a carico di tutti i lavoratori ricompresi nello schema un obbligo a rendersi di fatto rintracciabili.

E' altresì chiaro che, qualora fosse necessario il ricorso alle posizioni che seguono nello schema di rintracciabilità, ciò dovrà avvenire nel rispetto dall'ordine di priorità definito

Un'applicazione "lineare" della soluzione sopra definita sarà possibile solo successivamente alla data del 30 aprile 1997, ovvero in un contesto non più condizionato dalla coesistenza di due differenti discipline (una per i turnisti che hanno optato per la nuova normativa, l'altra per i turnisti che non hanno esercitato tale opzione) ed in cui l'istituto della reperibilità per il personale turnista sarà definitivamente superato.

A) Coesistenza di turnisti optanti e turnisti non optanti reperibili

Per quanto riguarda l'istituto della reperibilità, va premesso che si dovrà procedere all'eliminazione di soluzioni organizzative anomale, facendo riferimento allo schema pari ad una settimana su sei, ed attribuendo effettivamente non più di una indennità giornaliera per ogni posizione in turno ivi compresi il sesto e settimo giorno.

Si precisa altresì la necessità di rispettare la normativa contrattuale disposta in materia, ivi compreso l'obbligo della comunicazione scritta per i lavoratori chiamati dall'Azienda a rendersi reperibili.

ENEL

Società per azioni

Pagina 4

Tanto premesso, si sottolinea che in ogni caso dovrà essere predisposto uno schema di rintracciabilità secondo i criteri sopra definiti.

Nell'ipotesi di coesistenza, presso la medesima linea di turno, di turnisti optanti e non optanti, qualora in base alla sequenza definita dallo schema il lavoratore chiamato a rendersi rintracciabile sia un turnista optante, si rientra nella situazione normale più sopra disciplinata.

Invece, nel caso in cui si tratti di un turnista non optante, allo stesso dovrà essere tempestivamente richiesta la reperibilità.

In quest'ultima ipotesi, peraltro, qualora non fosse più possibile per la sostituzione il ricorso al turnista disponibile, tenuto conto del maggiore impegno burocratico derivante dalla necessità di tale preavviso formale, non sempre realizzabile in tempi ristretti, la Direzione potrà decidere discrezionalmente se procedere nella sequenza così come previsto, oppure ricorrere direttamente alla prestazione in straordinario di 4 ore rispettivamente da parte del turnista smontante e montante.

B) Coesistenza di turnisti optanti e turnisti non optanti non reperibili

In situazioni in cui fossero presenti turnisti non optanti non reperibili, rispetto allo schema di rintracciabilità più sopra definito, detti lavoratori potranno essere considerati come gli optanti.

Al riguardo, posto che fino ad ora i lavoratori in questione, pur non essendo reperibili, hanno comunque garantito gli interventi per far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise, non essendosi modificata la situazione di fatto, non vi è ragione per modificare le soluzioni organizzative in atto.

Con i migliori saluti.

ENEL

Società per azioni

Polenta *Peccore*

ENEL

Società per azioni

Roma, 30 GEN. 1996

Prot. n. 91245/505A

SM/cdc

Spettabile
ENEL - SpA
Tutti i CompartimentiLoro SediSpettabile
ENEL - SpA
DAS - DCO - DDI - DSR - DTILoro Sedi

Oggetto: Accordo sindacale nazionale 7 marzo 1995. Nuova normativa turnisti. Istruzioni applicative in merito all'istituto della rintracciabilità

Ci riferiamo all'accordo sindacale 7 marzo 1995 (art. 6 bis), relativo al trattamento turnisti.

Sull'argomento, dopo i primi mesi di applicazione, sono emerse alcune problematiche di carattere gestionale - riferite essenzialmente agli istituti della rintracciabilità e della Sospensione attività impianto (SAI) - che assumono maggiore rilevanza tenuto conto della coesistenza, fino al 30 aprile 1997, di un doppio trattamento retributivo, legato al regime transitorio e differenziato a seconda che il personale turnista abbia esercitato o meno la facoltà di optare per la nuova disciplina.

Ciò premesso, riteniamo opportuno fornire qui di seguito, relativamente ai sopracitati istituti della rintracciabilità e del SAI, per il primo ad integrazione di quanto già comunicato con nostra prot. n. 86630/505A del 23 ottobre u.s., alcuni indirizzi applicativi che dovrebbero favorire, fatte salve le specificità locali, una applicazione uniforme sul territorio.

J..

1. Criteri di individuazione del personale rintracciabile per far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili.

Il sistema normativo precedente all'accordo 7 marzo 1995 prevedeva un'indennità di turno in forma fissa mensile ed una indennità di reperibilità retribuita in modo disgiunto dall'indennità di turno stessa. Il mutamento sostanziale intervenuto con la nuova normativa (art. 6 bis) consiste nella previsione di un'indennità unica ed onnicomprensiva corrisposta per ogni ora di effettiva prestazione in turno, a fronte del complesso dei compiti e dei disagi derivanti dalla prestazione lavorativa in turno continuo ed avvicendato, compreso l'obbligo (comma 9) di entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali colleghi assenti.

Conseguenza logica di tale superamento dell'istituto della reperibilità del personale turnista è la predisposizione, in sede locale, di uno schema di turno che preveda anche l'individuazione del lavoratore chiamato a rendersi rintracciabile, il quale effettuerà la propria prestazione solo qualora si renda necessario far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvisi e/o imprevedibili¹, al fine di garantire, in ogni condizione, la continuità del servizio.

Tale impegno verrà contenuto nei limiti strettamente necessari, valutabili in linea di massima in una settimana (incluso il sesto e settimo giorno) su sei e tenendo conto che per ciascun giorno e per ogni posizione di turno il lavoratore chiamato a rendersi rintracciabile dovrà essere uno soltanto. In prima battuta la rintracciabilità sarà quindi garantita, di norma, dal lavoratore "primo" disponibile secondo il piano di turno (compreso il primo disponibile intercambiabile di linee di turno parificate).

Questo schema non può peraltro ritenersi esaustivo in quanto è comunque opportuno individuare - nel caso in cui al primo lavoratore non sia possibile intervenire perché a sua volta assente o già impegnato in altre sostituzioni - l'ordine di priorità dei chiamati ad effettuare la sostituzione.

¹ Si considerano improvvisi e/o imprevedibili le sostituzioni delle quali si è avuta conoscenza nel turno immediatamente precedente a quello da ricoprire. E' infatti evidente che le assenze già note rientrano nel campo delle sostituzioni c.d. programmabili, alle quali può provvedersi adottando il meccanismo di sostituzione tipico del turno a sei, utilizzando i due disponibili e senza il ricorso all'istituto della rintracciabilità.

M
h

Si è pertanto provveduto a delineare (cfr n. 86630/505A del 23 ottobre 1995) una sequenza logica sulla base della quale richiedere la rintracciabilità nel caso, peraltro statisticamente assai raro, in cui per far fronte ad esigenze improvvise e/o imprevedibili non fosse possibile ricorrere al lavoratore "primo disponibile".

- .1 - lavoratore secondo disponibile (compreso il secondo disponibile intercambiabile di linee di turno parificate);
- .2 - lavoratore in "riposo del Sabato" (R1);
- .3 - lavoratore in riposo della Domenica (R2);
- .4 - ricorso alla prestazione in straordinario di 4 ore rispettivamente da parte del turnista "smontante" e di quello "montante" (8+4 e 4+8).

Tale sequenza è evidentemente suscettibile di variazione per far fronte a specifiche esigenze operative: potrà infatti richiedersi, in alternativa al ricorso al lavoratore in riposo di Sabato (R1) o di Domenica (R2) - quest'ultimo maggiormente oneroso in quanto comportante prestazioni lavorative in giorni di riposo - il prolungamento di quattro ore della prestazione da parte del turnista smontante ed il corrispondente anticipo del lavoratore del turno successivo.

Lo schema di turno così articolato e gestito consente di far fronte alle esigenze di sostituzioni improvvise senza peraltro creare un disagio eccessivo ai lavoratori turnisti, garantendo al chiamato un trattamento economico sostanzialmente equivalente per il personale optante e non optante.

Il lavoratore che segue nell'ordine di priorità sopra ricordato - e riferito sempre ad esigenze improvvise e/o imprevedibili - sarà chiamato a garantire la rintracciabilità solo nella eventualità in cui non sia possibile ricorrere al "primo" disponibile (perché in ferie, già utilizzato in turno, ecc.). Ovviamente, il chiamato dovrà essere adeguatamente e tempestivamente preavvisato di tale nuova situazione.

Premesso che la soluzione sopra definita potrà risultare di più agevole gestione solo successivamente al 30 aprile 1997 - quando la facoltà di non optare per il nuovo trattamento sarà definitivamente superata - esso può fin d'ora essere adottata, pur permeando modalità operative diverse legate all'attuale situazione di transitorietà e limitate a quelle realtà nelle quali coesistano turnisti optanti e non optanti.

M
h

J..

ENEL

Società per azioni

Si ribadisce comunque la necessità di tendere, con interventi sia di carattere sindacale che gestionale, all'eliminazione di tutte le soluzioni organizzative anomale facendo riferimento, come si è detto, ad uno schema che preveda in linea di massima la rintracciabilità per una settimana su sei. Naturalmente, al lavoratore non optante chiamato ad una sostituzione improvvisa e/o imprevedibile in quanto reperibile verrà corrisposta, fino al 30 aprile 1997, l'indennità di reperibilità "occasionale" di cui all'accordo 30 settembre 1994.

2. Modalità attuative della Sospensione attività impianto (SAI).

Va anzitutto precisato che, nell'ipotesi di fermata di un'Unità termoelettrica - salvo i casi di fermata breve² - il turno di conduzione dell'Unità stessa verrà mantenuto nella sua integrità per il tempo necessario a mettere i macchinari e le apparecchiature in stato di arresto e di sicurezza e per il raffreddamento dei componenti del ciclo termico. La durata di tale primo periodo di fermata sarà variabile da impianto a impianto e sarà determinata dalla Direzione locale, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'impianto interessato. A conclusione di tale fase avrà inizio la "Sospensione Attività Impianto" (SAI).

Dalla data di inizio del SAI, a cui verrà data adeguata pubblicità, decorrerà, per tutti i lavoratori del gruppo o impianto interessato, il periodo di tre mesi di cui ai commi 22 e 23 dell'art. 6 bis. 4

Nel periodo di SAI le attività di sorveglianza e controllo del gruppo fermo saranno assicurate da un presidio costituito da un turnista in rotazione continua, salvo casi del tutto eccezionali riferiti a periodi ed esigenze particolari.

Previo accordo con le Organizzazioni sindacali locali, la Direzione potrà dichiarare l'estensione del SAI agli altri gruppi intercambiabili della stessa centrale in regolare esercizio. Tale scelta, che risponde ad una logica di più ampia ripartizione tra i lavoratori dei minori introiti conseguenti al SAI, comporterà, sul piano amministrativo, che per tutti i lavoratori appartenenti a gruppi dichiarati in sospensione, il periodo di SAI inizierà a decorrere dallo stesso momento.

J..

² si intendono per fermate brevi quelle per manutenzione accidentale od occasionale, oppure le fermate a disposizione del dispalettatore, comunque di durata inferiore alle quattro settimane

Nel caso di SAI circoscritto al solo gruppo fermo, ai fini di una più proficua utilizzazione, il personale non adibito al presidio in turno del gruppo stesso potrà essere chiamato, ogni volta che sia possibile, per la sostituzione degli assenti in altri gruppi intercambiabili in esercizio, con precedenza anche sulle previsioni della rintracciabilità.

Per i lavoratori turnisti in servizio alla data del 30 aprile 1995 che abbiano optato per la nuova disciplina, il trattamento spettante nei primi tre mesi a decorrere dalla dichiarazione di sospensione, secondo quanto previsto dai commi 20 e 22 dell'art. 6 bis, è costituito dal maggiore importo tra quello a garanzia di cui al citato comma 20 ed il totale mensile delle indennità relative al turno maturate nel mese. Dopo i primi tre mesi l'importo di garanzia viene ridotto al 35% e proporzionato ai giorni di effettiva presenza in servizio (in turno o "in diviso"). L'importo così risultante sarà messo a pagamento se superiore al trattamento di turno eventualmente maturato nel mese (in quanto il lavoratore in SAI sia risultato, ad es., impegnato nella squadra di presidio, oppure in sostituzione di turnisti assenti su altri gruppi, ecc.).

Per i lavoratori che non abbiano optato per la nuova disciplina turnisti, continuerà ad essere applicata la normativa prevista dal C.c.l. 26 luglio 1991.

Il turno completo verrà ricostituito di norma con almeno una settimana di anticipo rispetto alle operazioni di riavvio, per le prove e le operazioni di predisposizione alla ripresa del regolare servizio del gruppo.

Con i migliori saluti.

Abi
DMS

Protesti
Società per azioni
P. Pappalardo

11